



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Area Economico Finanziaria	Determinazione n. 46	Del 06/09/2019	Originale
-----------------------------------	----------------------	----------------	-----------

Registro Generale N. 311

Del 06/09/2019

Oggetto:	INCARICO AI SENSI ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PER PRESTAZIONE LAVORATIVE A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TADASUNI.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto n. 02 in data 20.05.2019 ha conferito al sottoscritto Rag. Franco Vellio Melas, la Responsabilità degli Uffici e Servizi Finanziario-Tributario e attribuito con lo stesso decreto la titolarità di Posizione Organizzativa - Area Finanziaria e Tributaria;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 14-01-2019 con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria con la quale tra l'altro, è stata prevista la copertura di un posto di Istruttore direttivo – categoria D da assegnare all'Area Tecnica a tempo part-time 18 ore settimanali e indeterminato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 25-07-2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “**Modifica del Piano Triennale Fabbisogni di Personale (FTFP) triennio 2019 - 2021.**” relativa all'integrazione del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 05-09-2019 avente per oggetto “Conferimento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. Periodo: 06/09 – 31/12/2019.” di cui alla citata delibera, con la quale per le motivazioni ivi riportate, è stato disposto di dare continuità del contratto di collaborazione a tempo determinato ai sensi del comma 557 – art. 1 della Legge n. 311/2004 – part-time 6 ore settimanali per il

periodo dal 06 settembre al 31 dicembre 2019 – Istruttore tecnico Cat. C Ufficio tecnico per fronteggiare le esigenze di carattere temporaneo e/o eccezionale inerenti ufficio tecnico comunale, ricorrendo a figura professionale inquadrata in cat. C con profilo di istruttore tecnico, che nel proprio ente si occupa di tali servizi e risulti già a conoscenza del programma gestionale in uso presso il Comune di Tadasuni, da attivare per un massimo eventuale di sei ore settimanali, nel periodo dal 06 settembre al 31 dicembre 2019, da compensarsi in base alle vigenti disposizioni contrattuali nazionali, previo assenso dell'ente di appartenenza;

Dare atto che:

- a) viene rispettato il valore di riferimento delle componenti assoggettate al limite di spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 e s.m.i.;
- b) secondo la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 20-12-2016 n. [1/SEZAUT/2017/QMIG](#), in base alle comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale, motivate in precedenza circa la necessità di ricorrere per le incombenze dell'ufficio tecnico comunale, ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente locale (che si ritiene rientrare nel “lavoro flessibile”) il nuovo parametro annuale di riferimento circa il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., diviene la citata spesa di € 1.750,00 compresi oneri contributivi ed imposte carico ente, che risulta strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, come risulta essere la gestione dei tributi comunali;
- c) il ricorso al lavoro flessibile di cui sopra risulta comunque rispettare i presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lgs 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento;

Di dare atto che la conseguente spesa trova copertura finanziaria nei relativi stanziamenti di bilancio riferiti al personale dell'area tecnica;

Dare altresì atto che le motivazioni riportate nelle premesse alla citata delibera suindicata, per le quali risulta necessario da parte del Comune di Tadasuni (con popolazione inferiore a 5000 abitanti), prevedere il ricorso ad attività lavorativa di personale dipendente di altro ente ai sensi del citato art.1, comma 557, della legge n. 311/2004:

- con effetto dal 30-08-2019 risulta vacante il posto in cat. D di responsabile area Tecnica, a seguito di dimissioni volontarie del responsabile;
- Evidenziato che il procedimento di mobilità obbligatoria, ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stato attivato con nota prot. n. 1746, del 13/10/2017, con esito negativo, giusta nota della R.A.S. Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, recante prot. n. 36606, del 16/10/2017;
- che con Determinazione del Segretario Comunale n. 01, del 20/04/2017, veniva indetta la selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dato atto che, entro il termine di scadenza del 20/05/2017 - ore 12.00, con apposito bando di mobilità pubblicato in data 20/04/2017, prot. n. 673, non sono pervenute domande;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12-06-2019 è stato dato esito negativo l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate a decorrere dal 1° gennaio 2015 da altri Enti Locali (Province e Comuni).

Considerato che nelle more di copertura del citato posto vacante, è necessario assicurare comunque: la piena e totale continuità dell'azione amministrativa del Comune di Tadasuni, il corretto e costante funzionamento dell'ufficio tecnico comunale;

Dato atto che la carenza di un dipendente comunale, conseguente alla citata cessazione, non consente di assicurare detti adempimenti, stante l'impossibilità di poter formare in tempi molto brevi personale di altre aree e l'elevato carico di lavoro dei restanti uffici comunali;

Richiamati:

- La previsione di cui all'art.1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime:
“L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”* anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- Le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;
- Il parere del Consiglio di Stato – Sezione I^a, n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni – Autonomie locali del 14.09.2000)

Richiamata la nota prot. prot. 1717 del 29-08-2019 con la quale il Comune di Tadasuni ha richiesto la disponibilità del dipendente adibito all'ufficio tecnico comunale;

Acquisita la disponibilità del Geom. Graziano Piras, Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. Ec. 1, dipendente del Comune di Norbello;

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Norbello, con nota in data 04/09/2019, prot. n. 2284, con il quale il lavoratore viene autorizzato a prestare la propria attività lavorativa presso questo ente, per un massimo di n. 6 ore settimanali, per il periodo di cui trattasi;

Precisato che l'incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 - come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. *ex multis*, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all'art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale;

Rilevato che:

- in base alle delibere della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, e delibera della Corte dei Conti del Veneto 955 del 2012, la *fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010. La formula*

organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009);

- la formula organizzatoria di cui all'art. 1 comma 557 legge 311/2004 è stata oggetto, da ultimo, di chiarimento da parte della Sezione autonomie 23/2016 che così si è espressa: “*Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni?*”;

- pertanto, alla luce dei citati pareri, nello specifico della materia in trattazione che prevede l'attività di dipendente di altro ente venga effettuata al di fuori del proprio orario di lavoro:

- non risulta necessaria *una preventiva regolamentazione tra gli enti interessati di accordarsi per definire i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, stante in primo luogo il fatto che la disciplina dell'articolo 1, comma 557, l. 311/2004 prevede unicamente l'autorizzazione dell'ente di appartenenza;*

- risulta applicabile la normativa in materia di riduzione della spesa *indicata dall'art. 9 comma 28 del citato D.L. 78/2010, per la quale sono state esposte le ragioni e giustificazioni del relativo superamento, come dettagliato in precedenza;*

Rilevato infine che la norma introdotta dall'articolo 1, comma 557, l. 311/2004, tratta di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l'ente che lo autorizza, pertanto l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all'ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che se ne avvale; pertanto, le conseguenti regole vengono fissate con il dispositivo del presente provvedimento;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

DETERMINA

Secondo le premesse che si intendono qui integralmente riportate come parte integrante e sostanziale,

1- Di avvalersi ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, dell'attività lavorativa del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, istruttore tecnico, cat. C p.e. C1;

2- Di conferire al Sig. PIRAS Graziano dipendente a tempo indeterminato del Comune di Norbello, istruttore tecnico, cat. C p.e. C1, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 l'incarico per prestazione lavorativa a supporto dell'ufficio tecnico del Comune di Tadasuni, da svolgersi al di fuori dell'orario ordinario di lavoro presso l'Ente di appartenenza, per il periodo dal 06-09-2019 e fino al 31-12-2019 per un massimo di 6 ore settimanali;

3- Di regolare la conseguente prestazione lavorativa come segue:

a) Al fine di instaurare il rapporto organico, necessario perché si imputino all'ente le attività svolte dal lavoratore utilizzato mediante il citato comma 557, il presente incarico si configura come rapporto di lavoro subordinato di natura flessibile.

b) L'utilizzo del lavoratore avviene al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro primario e non interferire nei suoi compiti istituzionali presso l'ente stesso.

c) L'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali. Pertanto presso il Comune di Tadasuni, il lavoratore potrà svolgere solo attività lavorativa entro il limite delle ore successive alle 36 cui è obbligato dal rapporto di lavoro che conduce presso l'ente di provenienza.

d) Il lavoratore è tenuto a comunicare preventivamente i giorni di presenza lavorativa presso il Comune di Tadasuni, al fine di permettere la contestuale presenza del dipendente comunale addetto ai tributi, per il quale durante il periodo riferito al presente incarico, verrà adottato un orario flessibile pluri-settimanale;

e) Il servizio prestato dal lavoratore verrà retribuito in base alle ore svolte, verificate mediante convalida del cartellino elettronico segna-presenze che viene consegnato dal Comune di Tadasuni.

f) Al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione pari a quella contrattuale comparto Funzioni Locali (tariffa oraria scaturita con coefficiente 156) prevista per la categoria di inquadramento del lavoratore interessato C.1, oltre eventuali indennità stabilite dall'amministrazione comunale e spettanti;

g) Il lavoratore dovrà rispettare la riservatezza ed il segreto d'ufficio sulle pratiche in trattazione con il proprio incarico;

h) Il lavoratore dovrà attenersi alle norme di sicurezza presenti presso il Comune di Tadasuni;

i) Il lavoratore dovrà attenersi al Codice di comportamento del Comune di Tadasuni, presente sul sito comunale nella sezione "Amministrazione trasparente";

j) Il Comune di Tadasuni garantisce al lavoratore che il trattamento dei dati personali derivanti dal presente provvedimento, verrà svolto nel rispetto della legge 675/96 e s.m.i.;

k) Copia del presente provvedimento verrà sottoposta al lavoratore per la relativa sottoscrizione in segno di ricevuta ed accettazione;

4- la spesa complessiva presunta di € 1.750,00, derivante dal presente atto deliberativo, verrà imputata al Cod. 1.01.06.01, Bilancio di Previsione 2019;

5- Di comunicare il presente incarico alla banca dati nazionale "Perla PA" ed i compensi che saranno erogati, al Comune di appartenenza, allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini dell'anagrafe delle prestazioni;

6- Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il

codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Franco Vellio Melas

Il Responsabile del Servizio

Rag. Franco Vellio Melas

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: **favorevole** .

Lì, 06/09/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Rag. Franco Vellio Melas

Pubblicata nell'albo pretorio on-line:

DAL	06/09/2019
AL	21/09/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni